

N. 00775/2014 REG.PROV.CAU.

N. 00623/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 623 del 2014, proposto da:

F. I., rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso Aldo Loiodice in Roma, via Ombrone, 12 Pal. B;

contro

Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziata Policlinico di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104; Università degli Studi di Bari;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI:
SEZIONE III n. 00726/2013, resa tra le parti, concernente
sospensione (allontanamento) in via definitiva dall'attività
assistenziale

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Azienda Ospedaliera
Universitaria Consorziata Policlinico di Bari;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale
amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare
presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2014 il
Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti gli avvocati
Loiodice e Pappalepore;

RITENUTO:

- che nella presente controversia si pone il problema della
giurisdizione, che dovrà essere esaminato dal T.A.R. anche alla
luce della giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione secondo la quale appartengono al giudice
ordinario le controversie relative al rapporto di lavoro dei
docenti universitari con gli enti del servizio sanitario nazionale
avente ad oggetto le prestazioni assistenziali (cfr. da ultimo

ordinanza S.U. 6 maggio 2013, n. 10406);

- che, a parte ciò, sotto il profilo cautelare merita conferma l'ordinanza appellata in questa sede, con la quale il T.A.R. ha negato sussistano i "fatti nuovi" che dovrebbero giustificare la riproposizione dell'istanza già esaminata e respinta; in effetti, è incontroverso che si tratta di accadimenti ormai remoti nel tempo e dei quali non è sostenibile che l'interessato non avesse contezza, trattandosi di atti processuali che lo riguardavano come parte in causa, ovvero di atti di procedimenti amministrativi nei quali ugualmente egli aveva svolto un ruolo attivo o comunque producevano effetti direttamente incidenti nelle modalità della prestazione del suo servizio e nella relativa retribuzione;

- che, a questo punto del contenzioso, la tutela degli interessi del ricorrente ha la sua sede naturale solo nella decisione del merito;

- che pertanto l'appello cautelare va respinto, ponendosi le spese del grado a carico del soccombente;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore della controparte costituita, liquidandole in euro 2.000 oltre agli accessori dovuti per legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore
Michele Corradino, Consigliere
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)